

/2022RG

IL TRIBUNALE di MONZA

SEZIONE LAVORO

A scioglimento della riserva che precede,
il Giudice del lavoro, dott.ssa E. Antenore,

letta l'istanza presentata ex art. 700 c.p.c., insieme con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 7.09.2022, con la quale chiede, in via cautelare e urgente, di ordinare il suo reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2023, provincia di Monza e Brianza, profilo AT e, quindi, nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT (e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia), previa disapplicazione del decreto datato 9.07.2022 del Dirigente scolastico competente che lo aveva escluso dalla III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2022, profilo AT (Assistente Tecnico), e del decreto dell'USR per la Lombardia datato 26.07.2022 che lo aveva escluso dalla graduatoria provinciale permanente del profilo AT, personale ATA; nonché, di ordinare all'amministrazione convenuta di provvedere con lui alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di AT Area AR02 e decorrenza 01/09/2022, su uno dei posti vacanti e disponibili nella provincia di Monza; nonché, di ordinare altresì all'amministrazione convenuta la rettifica del punteggio relativo ai profili di AA (Assistente Amministrativo) e di CS (Collaboratore Scolastico) III fascia graduatorie di circolo e istituto triennio 2021/2023 provincia di Monza/Brianza;

letta la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'amministrazione convenuta con la quale si contesta la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e si chiede il rigetto del ricorso;

esaminati i documenti prodotti,

sentite le parti alle udienze del 19.10.2022 e del 2.12.2022,

osserva

1. L'istanza cautelare è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.

1.1. In primo luogo, questo Giudice osserva che, nell'ambito della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, sussiste il requisito del *fumus boni iuris*.

Ora è pacifico tra le parti (nonché documentato) che il ricorrente, a far data dal 2005 e per tutti gli anni successivi, ha presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo professionale di Assistente Tecnico - personale ATA (Area AR02 – Elettronica – Elettrotecnica – Informatica) facendo valere come titolo di studio il diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 Legge n. 845/78 (come previsto dal D.M. n. 55/2005) ed è stato inserito nelle graduatorie relative al triennio 2005/2008 e a quelli successivi.

È pacifico e documentato poi che la tipologia del titolo di studio in base al quale il ricorrente aveva conseguito l'inserimento nella graduatoria per il triennio 2005/2008 rimase valida anche per i trienni successivi. Ed infatti i successivi decreti ministeriali disciplinanti le



graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto, a partire dal D.M. n. 59/2008 e sino al D.M. n. 50/2021, aggiornarono la tipologia dei titoli di studio per l'accesso prescrivendo per il profilo di Assistente Tecnico, in via esclusiva, il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, ma facendo salva la validità dei titoli di studi richiesti nell'ordinamento previgente per coloro che erano stati inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti nel triennio precedente, situazione nella quale si trovava l'odierno ricorrente il quale, a far data dal 19.07.2005, giova ribadirlo, ha sempre ottenuto l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto e non è mai stato cancellato dalle stesse.

In forza di tale inserimento, il ricorrente era stato chiamato a lavorare negli a.s. 2019/20 e 2020/21 in qualità personale ATA - profilo di AT, presso un istituto di scuola superiore di Seregno e, per l'a.s. 2021/22, per lo stesso profilo aveva concluso un contratto per il periodo 8/09/2021 -31/08/2022 per 36 ore settimanali presso l' Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Desio.

Ora, per quanto qui di interesse, il ricorrente, con domanda in data 11.05.2022 (doc. 4, fasc. ric.), ha partecipato al bando dell'USR per la Lombardia prot. 1820 del 22/04/2022 (doc. 21, fasc. ric.) relativo al concorso per titoli per l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti personale ATA – profilo AT - a.s. 2022/23, ex art. 554 D.Lvo 297/1994, essendo in possesso dei requisiti richiesti tra i quali vi erano l'essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale e il possesso di una anzianità di almeno due anni di servizio. Aveva, inoltre, provveduto a presentare domanda anche per l'ammissione nelle correlate graduatorie di circolo e di istituto di I fascia della stessa provincia (doc. 4, fasc. ric.)

Per quanto attiene ai titoli di studio necessari per l'accesso il bando dell'USR per la Lombardia prot. 1820 del 22/04/2022 così precisava al punto 2.4. e 2.7.

“2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

...

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.”.

Ebbene, il ricorrente lamenta che sebbene egli fosse in possesso di un valido attestato di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, l'Amministrazione convenuta aveva dapprima convalidato i titoli di studio da lui dichiarati in occasione dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021/23 e poi lo aveva illegittimamente escluso dalle graduatorie del profilo Assistente Tecnico (e rettificato il punteggio per i profili A.A. e C.S. per i quali pure aveva chiesto l'accesso) con decreto in data 9.07.2022 (doc. 2, fasc. ric.) con la seguente motivazione:

“Considerato che l'attestato di Specializzazione post-diploma in “Tecniche di Programmazione Object Oriented con Java” rilasciato dalla Regione Lombardia in data 11.09.2003, presentato dal sig. Luzzi John Graziano non costituisce titolo di accesso al profilo di Assistente Tecnico di cui all'art. 2 e del



successivo art. 11 [D.M. n. 50 del 3.03.2021, n.d.g.] che prevede, alle condizioni in esso previste, il riconoscimento dei soli Attestati di Qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, quale titoli di accesso al profilo di Assistente Tecnico" (con conseguente risoluzione immediata a far data dal 6.07.2022 del rapporto di lavoro in essere) .

Lamenta, inoltre, che neppure era stato inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ex art. 554 D.Lvo 297/1994 (e nella correlata I fascia delle graduatorie di circolo e istituto), come risultava dal decreto dell'USR per la Lombardia n. 7083 del 26.07.2022 (doc. 1, fasc. ric.), con la conseguenza che gli era stata preclusa la possibilità di essere chiamato per la conclusione di un contratto a tempo indeterminato.

Ciò posto l'Amministrazione convenuta ha dedotto che l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie era legittima in quanto:

a) l'aspirante era in possesso di un attestato di specializzazione post-diploma e non, invece, di un attestato di qualifica, come prescritto dalla normativa;

b) che l'aspirante, come risultava dal verbale della Commissione esaminatrice del concorso per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA riunitasi in data 1.07.2022 alle ore 14.00 (doc. 2, fasc. res.), avrebbe dovuto presentare insieme all'attestato idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi al fine di consentire alla Commissione di valutare che il corso seguito fosse strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (ovvero dagli istituti professionali statali che rilasciavano diplomi di qualifica) - come richiesto dal punto 2.4. del bando dell'USR per la Lombardia prot. 1820 del 22/04/2022 (doc. 21, fasc. ric.) - e che per la posizione di ██████████ mancava un tale idoneo piano di studi;

c) che il candidato aveva chiesto l'inserimento con il titolo RRDZ- Operatore di elaborazione dati, ma detto codice era riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

Tutti i profili contestati devono essere esaminati.

Quanto al primo, questo Giudice rileva, sempre nell'ambito della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase, che è documentato che l'attestato di Specializzazione post-diploma rilasciato al ricorrente in data 11/09/2003 da Regione Lombardia – Centro di formazione professionale 'Vigorelli' di Milano è stato rilasciato al termine di un corso regionale di tecniche di programmazione object oriented con java (della durata di n. 198 ore) ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845/78 ed art. 21 LR Lombardia 95/1980 con prova finale superata il 2.07.2003 (doc. 3).

Ebbene, mentre la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/1978 all'art. 14 prevede il rilascio dell'attestato di qualifica, l'art. 21 LR Lombardia 95/1980 stabilisce che agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e che tali attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

La norma regionale equipara, quindi, gli attestati di qualifica a quelli di specializzazione quali titoli equipollenti ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi



dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, sicché non è conforme al dettato normativo operare una differenziazione tra tali titoli in sede di accesso alle graduatorie.

Quanto al secondo profilo, questo Giudice, osserva che dall'esame della corrispondenza scambiata in data 1 e 2.07.2022 tra il ricorrente e il Segretario della Commissione esaminatrice del concorso per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA (prodotta sub a, b e c dal ricorrente all'udienza del 19.10.2022) emerge che:

- alle ore 12,00 dell'1.07.2022 (ovvero due ore prima che la Commissione si radunasse) il Segretario inviava una e-mail al ricorrente chiedendogli di inviare con urgenza il titolo di studio posseduto (diploma di scuola media e attestato art. 14 legge 854/78), il piano di studi comprovante le materie di studio dell'attestato e la domanda di inserimento in II fascia dall'anno 2005 e successivi aggiornamenti;

- il 2.07.2022 il ricorrente inviava al Segretario della Commissione due e-mail, tra le 8.48 e le 9.03, alle quali allegava, tra l'altro, l'attestato richiesto con una relazione dell'attività del corso tenutosi nell'anno 2002-2003 con la descrizione delle tematiche tecniche facenti parte del piano di studi.

Risulta, così che il giudizio della Commissione è stato fondato su dati incompleti non avendo la Commissione atteso la ricezione della documentazione domandata al ricorrente e, in particolare, il piano di studi che accompagnava l'attestato ex art. 14 L. n. 845/1978 (cfr. doc. 10). Inoltre, e ciò è maggiormente rilevante, in sede di costituzione nel presente giudizio l'Amministrazione non ha indicato quali sono gli insegnamenti tecnico scientifici o quali le materie specifiche impartiti nel corrispondente corso statale che il ricorrente non avrebbe nel suo piano di studi.

Quanto al terzo profilo, si evidenzia che dai documenti prodotti risulta che il ricorrente aveva indicato l'area AR02 – Elettronica – Elettrotecnica – Informatica, mentre non risulta il "titolo" indicato dall'Amministrazione con la sigla "RRDZ".

Alla luce di quanto esposto sussiste il *fumus boni iuris* ovvero la verosimiglianza del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella provincia del triennio 2021/2023, provincia di Monza e Brianza, profilo AT e, nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT (e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia), previa disapplicazione dei decreti di esclusioni menzionati in narrativa in quanto emessi in violazione di norme di legge.

1.2. Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*.

Va sottolineato che solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza. Diversamente si addirebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti; ciò con conseguente "normalizzazione" del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) bisognevoli di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale *ad hoc* prevista.

È noto, poi, che l'irreparabilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni,



principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento; laddove, invece, siano in discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell'integrità dei predetti valori primari.

Occorre, pertanto, adottare una valutazione caso per caso del *periculum* che va ravvisato sia nei casi in cui la situazione giuridica soggettiva non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica l'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

Ciò posto nel caso di specie, questo Giudice ritiene che sussista il requisito del *periculum in mora*, con riferimento alla domanda di reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2023, provincia di Monza e Brianza, profilo AT (Area AR02 – Elettronica – Elettrotecnica – Informatica) e alla domanda di ordinare all'amministrazione convenuta la rettifica del punteggio relativo ai profili di AA (Assistente Amministrativo) e di CS (Collaboratore Scolastico) nella III fascia graduatorie di circolo e istituto triennio 2021/2023 provincia di Monza/Brianza; nonché con riferimento alla domanda di reinserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT, Area citata (e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia), previa disapplicazione del decreto datato 9.07.2022 del Dirigente scolastico competente che aveva escluso il ricorrente dalla III fascia delle graduatorie di circolo e istituto e del decreto dell'USR per la Lombardia datato 26.07.2022 che lo aveva escluso dalla graduatoria provinciale permanente.

Ed infatti, in primo luogo, la documentazione patrimoniale e reddituale prodotta dal ricorrente dimostra che allo stato egli è disoccupato, vive da solo in casa acquistata nel mese di marzo del 2022 con i suoi risparmi e con il ricorso ad un prestito fattogli da familiari, percepisce un beneficio per lo stato di disoccupazione e, alla data del 30.09.2022, possedeva risorse economiche ammontanti a circa [redacted]. Tali risorse non appaiono soddisfacenti a garantire una vita dignitosa per il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito che vede la prima udienza fissata il 21.09.2023 e che prevedibilmente avrà una durata di tre anni.

In secondo luogo, si osserva che l'esclusione per un tale lasso di tempo dalla possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con l'Amministrazione determinerebbe per il ricorrente oltre ad un pregiudizio per la propria professionalità anche il mancato conseguimento di punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

[redacted]



P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *quater* c.p.c., in parziale accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da

[redacted]

1) accerta il diritto del ricorrente al reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2023, provincia di Monza e Brianza, profilo AT (Area AR02 – Elettronica – Elettrotecnica – Informatica) e alla rettifica del punteggio relativo ai profili di AA (Assistente Amministrativo) e di CS (Collaboratore Scolastico) nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto triennio 2021/202, provincia di Monza e Brianza;

2) accerta il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT, Area citata (e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia);

3) ordina al Ministero dell'Istruzione di rendere operativi i reinserimenti e la rettifica indicati ai capi 1) e 2).

[redacted]

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Monza, 10.12.2022.

Il giudice del lavoro
Dr.ssa Emilia Antenore

